

DECRETO 21 dicembre 2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003. (GU n. 35 del 11-2-2008)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter e con l'allegato VII, lettera M;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che ha istituito un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007/2008 un aiuto alla produzione di agrumi trasformati;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito della sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalita' di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, relativo alla ricognizione delle aziende ortofrutticole;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di agrumi, a partire dal 2008, un aiuto nell'ambito del regime di aiuti di cui al titolo III del regolamento medesimo e che a tal fine è stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri ai sensi dell'art. 41 del regolamento medesimo;

Considerato che l'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con agrumi destinati alla trasformazione oggetto di un contratto di trasformazione;

Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro è tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo non può superare il 75% della medesima componente.

Considerato che, in caso di mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che la produzione agrumicola nazionale di miglior qualità viene destinata prevalentemente al consumo allo stato fresco, mentre viene prevalentemente destinata alla trasformazione industriale la produzione non idonea al mercato del fresco e non del tutto rispondente all'esigenze della grande distribuzione ed ai gusti del consumatore;

Considerato che, pertanto, la erogazione di un aiuto transitorio circoscritto agli agrumi oggetto di un contratto di trasformazione avrebbe come effetto di sostenere prevalentemente le produzioni di qualità inferiore;

Considerato che, viceversa, la erogazione di un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 può sostenere in modo adeguato tutte le imprese agrumicole, lasciando alle normali dinamiche di mercato il posizionamento delle imprese rispetto alla destinazione del prodotto verso il mercato del fresco o verso la trasformazione industriale;

Considerato, inoltre, che l'integrazione degli agrumi nel regime del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 appare utile a consentire una positiva evoluzione del settore, che deve confrontarsi con la realtà del mercato favorendo tutti i processi di adeguamento produttivo ed industriale della filiera che assicurino il necessario livello di competitività;

Considerato che non sussistono, per le ragioni esposte, le motivazioni idonee a prevedere l'erogazione di un aiuto transitorio agli agrumicoltori ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n.

1782/2003;

Considerato che, per le ragioni esposte, appare preferibile utilizzare il sostegno finanziario messo a disposizione dall'Unione europea per erogare agli agrumicoltori l'aiuto previsto dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, destinando a tal fine l'intera dotazione finanziaria della componente agrumi del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto pertanto di dover procedere, avvalendosi della facoltà prevista dall'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla attribuzione di un diritto all'aiuto, ai sensi dell'art. 43 del predetto regolamento, ai produttori agrumicoli, a partire dall'anno 2008, in coerenza con la impostazione generale della politica agricola comune;

Ritenuto che, per il calcolo dell'importo di riferimento del diritto all'aiuto spettante a ciascun produttore, è opportuno basarsi sulla superficie agrumicola delle aziende coltivate nell'anno 2006, atteso che tale criterio risulta quello maggiormente oggettivo e verificabile nell'ambito delle possibilità contemplate dall'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto che, nel calcolo del predetto importo di riferimento debba essere tenuto in considerazione il rendimento degli agrumeti nelle diverse regioni di produzione;

Ritenuto altresì che, nel predetto calcolo, debba essere assicurata una maggior tutela alle aziende in favore delle quali era finora erogato un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/1996, onde garantire per le aziende medesime una adeguata transizione al nuovo regime di sostegno;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità per la erogazione di un aiuto agli agricoltori produttori di agrumi ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Per agrumi si intendono le colture del codice NC 0805.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

Ai produttori di agrumi è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 2008, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera a), dell'art. 43, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base della superficie agrumicola delle aziende nell'anno 2006 ed integrato in base ai criteri indicati negli articoli seguenti.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. L'importo di riferimento per ogni agricoltore e' determinato sulla base delle superfici coltivate ad agrumi nel periodo di cui all'art. 2 del presente decreto. Sono considerate coltivate ad agrumi le superfici specializzate e le superfici agrumicole che costituiscono almeno il 25% di un'area destinata a colture consociate. Alle predette superfici e' applicato il coefficiente correttore di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro un plafond di 81,33 milioni di euro, pari a due terzi del massimale nazionale di 121,99 milioni di euro.

3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e' calcolato sulla base delle superfici coltivate ad agrumi nel 2006. Ai fini della procedura prevista all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sono utilizzati anche i dati acquisiti dalla ricognizione delle aziende ortofrutticole di cui al decreto ministeriale 22 marzo 2007.

4. Per gli agricoltori beneficiari di un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/1996 in almeno una delle campagne 2005/2006 e 2006/2007 gli importi di riferimento di cui al comma 1 sono integrati aggiungendo un ammontare determinato attribuendo il plafond di cui al comma 5 sulla base delle superfici aziendali, con l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'allegato 1 del presente decreto.

5. L'integrazione di cui al paragrafo 4 e' calcolata entro un plafond di 40,66 milioni di euro, pari a un terzo del massimale nazionale di 121,99 milioni di euro.

Art. 4.

Circostanze eccezionali

Le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 28 febbraio 2008.

Art. 5.

Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 6.

Modalita' attuative

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale riguardanti il regime di pagamento unico, saranno attuate dall'Agea con propri provvedimenti.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 36

Allegato 1

Coefficiente correttore	
Sicilia	0,95
Calabria	1,34
Puglia	0,71
Basilicata	0,88
Sardegna	0,54
Campania	0,99
Lazio	0,76
Liguria	0,54
Toscana	0,37
Abruzzo	0,63